



# COMUNE DI PULA

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE VIGILANZA

Via Santa Croce n. 34 – 09010 Pula - Tel. 070/9244000 Fax 070/9246734 – 070/92440292

Mail: [vigilipula@tiscali.it](mailto:vigilipula@tiscali.it) - PEC: [vigilanza.comune.pula@pec.it](mailto:vigilanza.comune.pula@pec.it)

Prot. n. 10477 del 16 aprile 2020

## Ordinanza n. 13 del 16 aprile 2020

**Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID -19 (Art. 50 D.Lgs. 267/2000). Interdizione al traffico pedonale e veicolare dell'area di Nora, di Fruccadizzu degli arenili e delle strade e aree adiacenti. Adeguamento normativo delle ordinanze n. 4 del 16 marzo 2020 e n.6 del 18 marzo 2020.**

### LA SINDACA

**Dato atto** che continuano a pervenire numerose segnalazioni da parte delle Forze dell'Ordine di violazioni da parte dei cittadini in ordine alla mancata osservanza del divieto di spostamenti e di assembramenti legato alle ultime direttive emergenziali in tema di COVID-19;

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**Visto** il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : " A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

**Visto**, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto:

" Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 ";

**Richiamato** il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale";

**Vista** l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

**Visto** il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione autonoma della Sardegna N.11 del 24 Marzo 2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone.”

**Visto** il DPCM 1 aprile 2020 che dispone misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19; visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 17 del 4 aprile 2020 recante disposizioni per il contrasto all'assembramento di persone;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 18 del 7 aprile 2020 recante disposizioni per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID 19;

**Visto** il DPCM 11 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 disponendo i propri effetti sino al 3 maggio 2020;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 19 del 13 aprile 2020 recante ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID 19;

**Considerato** che in attuazione delle disposizioni vigenti le forze dell'Ordine quali Comando locale Stazione Carabinieri, Polizia Municipale, Corpo Forestale e V.A., Compagnia Barraccellare sono impiegate nel presidio del territorio al fine di scongiurare eventuali situazioni di potenziale pericolo per la diffusione del virus COVID-19;

**Considerato** che gli arenili del territorio, ed in particolare le spiagge di Nora, di “Su Guventeddu”, di Santa Margherita, di Fruccadizzu nonché le zone immediatamente adiacenti ad esse, richiamano moltitudini di persone che passeggiano o stazionano;

**Visto** l'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

**Visti** gli artt. 5, 6 e 38 e del nuovo Codice della Strada D. Lgv. 30/04/1992 n° 285 e s.m.i.; l'art. 116 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.D.S. D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

**Richiamate** le proprie ordinanze n.4 del 16 marzo 2020 e n.6 del 18 marzo 2020;

**Ravvisata** l'urgenza e l'indifferibilità di adottare un ulteriore provvedimento sindacale, in coerenza con le disposizioni sopra citate, ai fini dell'adeguamento delle ordinanze n. 4 del 16 marzo 2020 e n.6 del 18 marzo 2020 alla vigente normativa;

## **ORDINA**

**a far data dal 15 aprile sino al 3 maggio 2020**

1) Che tutta l'area di Nora a partire dall'incrocio con la strada di Perdu Locci, sia interclusa al transito pedonale e veicolare;

2) Di intercludere al transito veicolare e pedonale le seguenti strade, spiagge e la viabilità di accesso agli arenili:

- Strada comunale di accesso alla spiaggia Is Figus, adiacente l'hotel Baia di Nora;
- Chiusura strada di accesso all'area comunale in Località Su Gunventeddu;
- Chiusura strada comunale di Santa Vittoria dall'incrocio con il Viale Santa Vittoria sino a Foxi;
- Chiusura strada comunale di collegamento tra il viale Santa Vittoria e la strada vicinale Su Srintu de Foxi;
- Chiusura prolungamento Via Segni in prossimità della Spiaggia di Foxi;
- Chiusura lungomare Santa Margherita via Flumendosa – Strada Campo Sportivo S.Margherita – Strada Is Morus;
- Spiaggia di Nora;
- Spiaggia Is Figus;
- Spiaggia Su Guventeddu;
- Spiaggia di Foxi;
- Spiaggia Porto Columbu;
- Spiaggia in località Agumu – Suergiu de Mari;

- Spiaggia Mare e Pineta – località Bazzurro;
  - Spiaggia Santa Margherita da via Flumendosa sino alla strada Is Morus;
  - Spiaggia Calaverde;
  - Spiaggia Forte Village;
  - Spiaggia Comunione La Pineta e adiacenti;
  - Spiaggia Comunione Is Morus;
  - Spiaggia Comunione La Perla Marina, Verde Marina, viale delle Sirene, Stella Marina, Riva dei Pini;
  - Spiaggia Pinus Village;
  - Spiaggia di Fruccadizzu a partire dalla foce del Rio Mannu di Pula sino alla punta Fruccadizzu, nonché la piccola spiaggia dalla punta Fruccadizzu sino alla spiaggia di Porto Columbu;
- 3) i divieti di cui ai punti 1 e 2 siano fatti salvi per esigenze primarie dei residenti e di coloro che debbano far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per coloro che dimostrino comprovate esigenze lavorative, situazioni di assoluta urgenza o motivi di salute in conformità a quanto stabilito dal DPCM 9 marzo 2020;

### DISPONE

Che le strade e gli arenili sopra indicati rimangano interclusi al transito veicolare e pedonale attraverso il posizionamento di transenne e di apposita segnaletica visibile sia di giorno che di notte, nel rispetto del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

Che l'ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del comune di Pula;

Che l'ordinanza venga trasmessa:

- Al Sig. Prefetto – Uff. Terr. del Governo di Cagliari;
- Al C/do Staz. Carabinieri-Pula;
- Guardia di Finanza, Tenenza di Sarroch
- Al Comando Polizia Municipale – Pula;
- Al Corpo Forestale di V.A. di Pula;
- Compagnia Barracellare-Pula;
- All'ufficio tecnico del Comune di Pula;

### AVVERTE

Che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento sarà punito, così come stabilito dal D.L. 25 marzo 2020, **con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000** nonché, ove ne ricorrano i presupposti, con le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa;

Che avverso il presente atto, che è immediatamente esecutivo, chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso al TAR Sardegna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pula.

Pula, lì 16 aprile 2020

**LA SINDACA**  
**Carla Medau**